



Attrezzature a Pressione Trasportabili

Direttiva 2010/35/UE (T-PED)



La direttiva 2010/35/UE (che ha sostituito la precedente direttiva 1999/36/CE) stabilisce le regole e modalità da seguire obbligatoriamente per la certificazione di attrezzature a pressione trasportabili. L'applicazione della Direttiva si concretizza attraverso il rispetto dei requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e successivi aggiornamenti e, in base a quanto applicabile, negli accordi internazionali relativi al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).

La definizione di attrezzatura a pressione trasportabile è contenuta nella stessa direttiva 2010/35/UE e comprende:

- tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE;
- le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, quando le attrezzature di cui alle lettere a) o b) sono utilizzate conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7;
- alcune sostanze pericolose di altre classi diverse dalla classe 2, indicate nell'allegato I della direttiva.

Nella definizione di attrezzature a pressione trasportabili si intendono incluse le cartucce di gas (n. ONU 2037) ed esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli

estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3 degli allegati della direttiva 2008/68/CE.

Obblighi del Fabbricante

All'atto dell'immissione delle loro attrezzature a pressione trasportabili sul mercato, i fabbricanti garantiscono che esse siano state progettate, fabbricate e corredate di documentazione conformemente ai requisiti stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nella direttiva 2010/35/UE.

Il fabbricante deve pertanto redigere per ogni attrezzatura o lotto di attrezzature che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva TPED un fascicolo tecnico che deve contenere la documentazione necessaria a testimoniare i corretti criteri di progettazione, fabbricazione, qualifiche del personale, del materiale, il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza, ecc. Qualora la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità stabilita dagli allegati della direttiva 2008/68/CE e dalla presente direttiva, i fabbricanti appongono il marchio "π" in conformità dell'articolo 15 della direttiva TPED.

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica specificata negli allegati della direttiva 2008/68/CE. Tale documentazione è conservata per il periodo prescritto da detti allegati.

PROCEDURE	
RECIPIENTI A PRESSIONE 6.2 ADR (*)	CISTERNE 6.8 ADR
Approvazione del prototipo ADR 1.8.72	
Sorveglianza della fabbricazione + controlli e prove iniziali ADR 1.8.7.3, 1.8.7.4	
Controlli periodici, controlli intermedi e controlli eccezionali ADR 1.8.7.5	
Rivalutazione della conformità – Ispezione periodica ADR 1.8.7.5 Allegato III Direttiva 2010/35/UE	

Descrizione	Capacità massima in acqua	Tipo di gas
Bombola	Fino a 150 litri	Compresso, liquefatto, disciolto
Tubo	Da 150 a 3000 litri	Compresso, liquefatto, disciolto
Fusto	Da 150 a 1000 litri	Compresso, liquefatto, disciolto
Pacco di bombole	Fino a 3000 litri Fino a 1000 litri per tossiche	Compresso, liquefatto, disciolto
Recipiente criogenico	1000 litri	Refrigerato
Cartuccia di gas in metallo	1000 ml	Compresso, liquefatto, disciolto
Cartuccia di gas in plastica o vetro	500 ml	Compresso, liquefatto, disciolto
Aerosol in metallo	1000 ml	Compresso, liquefatto, disciolto
Aerosol in plastica o vetro	500 ml	Compresso, liquefatto, disciolto

Attività svolte

In qualità di Organismo Notificato, Eurofins Modulo Uno Srl è riconosciuto dall'Unione Europea per lo svolgimento delle seguenti attività:

Quanto rappresentato in foto è riferito all'ADR ma è analogamente applicabile anche ai corrispondenti capitoli del RID e dell'ADN. Ed in analogia, la TPED prevede che su dette attrezzature sia svolta un'attività di Certificazione, per le attrezzature di nuova fabbricazione, ed attività d'ispezione per quelle attrezzature già approvate ed immesse in circolazione.

In particolare:

Certificazione

Approvazione del prototipo

In questo ambito il fabbricante sottopone a Eurofins Modulo Uno Srl per essere esaminata ed approvata la documentazione di progetto, i calcoli, le procedure di fabbricazione e controllo. Oltre a tale esame documentale, Eurofins Modulo Uno Srl sottopone a verifica e prove un esemplare (prototipo) dell'attrezzatura oggetto di certificazione, rilasciando ad esito positivo un certificato di approvazione del prototipo.

Sorveglianza della fabbricazione (approvazione degli esemplari successivi al prototipo)

Successivamente all'approvazione del prototipo, ogni altro esemplare successivamente realizzato dal fabbricante in coerenza con il prototipo approvato deve essere soggetto ad esame, verifica e prova prima di poter essere immesso in commercio.

Le attrezzature a pressione trasportabili certificate secondo la direttiva 2010/35/UE vengono marcate con il simbolo "π", accompagnato dal numero identificato di Eurofins Modulo Uno Srl (0303).

Sorveglianza del Servizio interno di ispezione

In alternativa all'approvazione degli esemplari successivi al prototipo il fabbricante può sottoporre ad esame ed approvazione il proprio sistema qualità a garanzia della capacità del fabbricante di realizzare esemplari conformi al prototipo approvato. Eurofins Modulo Uno Srl effettua un esame della documentazione del sistema qualità e una verifica presso lo stabilimento del fabbricante per valutare la corretta applicazione del sistema stesso e le qualifiche del personale. Tali verifiche vengono ripetute con cadenza almeno semestrale.

La Sorveglianza del servizio interno d'ispezione può essere inoltre effettuata per le attività d'ispezione periodica effettuate da centri collaudo sempre a seguito di esame del sistema qualità e sopralluogo presso lo stabilimento interessato alla richiesta della certificazione.

Ispezione

Rivalutazione della conformità

È la procedura avviata, su richiesta del proprietario o dell'operatore, per valutare a posteriori la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione della direttiva 1999/36/CE.

Ispezione periodica

Periodicamente le attrezzature a pressione trasportabili che rientrano nell'ambito della direttiva 2008/68/CE (trasporto internazionale di merci pericolose) devono essere sottoposte a controlli per verificare la continua rispondenza ai requisiti in vigore al momento dell'ispezione.

Ispezione eccezionale

A seguito di interventi di riparazione o modifica le attrezzature a pressione che rientrano nell'ambito della direttiva 2008/68/CE devono essere sottoposte ad una verifica specifica per assicurare che la riparazione o modifica effettuata (ad esempio per i veicoli cisterna, in caso di spostamento della cisterna su altro veicolo per sostituzione) consenta all'attrezzatura di rispettare i requisiti previsti dalle legislazioni vigenti.

Eurofins Modulo Uno Srl è inoltre Ente autorizzato presso il Ministero dei Trasporti ai sensi del D.M. 18.06.2015 per l'effettuazione delle attività di Ispezione periodica di attrezzature a pressione trasportabili per il **Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il Decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative.**